



Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/02/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL
"PIANO URBANISTICO COMUNALE" PROPOSTO DAL COMUNE DI AGROPOLI (SA) -
CUP 8272.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- h. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- i. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- j. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- k. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*”;
- l. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0327151 in data 22.05.2018 contrassegnata con CUP 8272, il Comune di Agropoli (SA), con sede in Piazza della Repubblica n. 3, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al “Piano Urbanistico Comunale”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Gemma D'Aniello funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0349544 del 31.05.2018, il Comune di Agropoli (SA), ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 0369377 del 08.06.2018 e prot. reg. n. 0409451 del 26.06.2018;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0448602 del 11.07.2018, il Comune di Agropoli (SA), ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 0774898 del 06.12.2018;

RILEVATO:

- a. che detto PUC è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15.01.2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“Considerato che

- il territorio comunale è interessato dalla Z.P.S. IT8050048 “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse” e dal SIC IT8050032 “Monte Tresino e dintorni”
- le Norme Tecniche di Attuazione all'art. 34 prevedono uno specifico articolo sui Siti Natura 2000 tutelati nel territorio comunale in cui è richiamato il rispetto delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e delle norme in materia di misure di conservazione.
- il territorio comunale interessato dai Siti Natura 2000, è caratterizzato sia da aree naturali (boschi, corsi d'acqua, ecc.) che da aree antropizzate (come centri urbani, aree destinate all'agricoltura, aree industriali e artigianali, aree di espansione residenziale, ecc..) e pertanto le previsioni che il PUC ha individuato in tali aree sono molto diversificate a seconda delle vocazioni territoriali. In particolare, il PUC individua in SIC e ZPS Zone E agricole, Zone B di consolidamento dell'edificato esistente, Zone D1, zone a bosco, zone di spiaggia e di falesia, aree di espansione residenziale, corsi d'acqua e loro fasce di rispetto nonché connessioni riparie. In percentuale le zone agricole e boscate rappresentano la porzione maggiore. Le zone D1 sono esistenti.
- nei Siti Natura 2000 ricadono le seguenti aree per i servizi standard locali:
 - un'area visita e centro culturale in località Trentova,

- un'area per laboratorio eco-archeologico in località Tresino,
- alcuni parcheggi, in località Trentova ed altre;
- servizi alla spiaggia.

In particolare, i parcheggi in loc. Trentova sono aree già utilizzate a tale scopo, il centro visite e parco del Tresino riguarda l'area per attrezzature di interesse comune posta alle falde sud-occidentali della collina della Selva, una tenuta di proprietà pubblica su cui insistono due casolari di cui uno, ristrutturato, è già sede del centro visite di Trentova, mentre parte dei terreni sono sede di attività sportiva all'aperto collegata allo stesso centro e il Laboratorio di Ecologia-Archeologia è già previsto dal Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse" (IT8050048) e dei Siti di Interesse Comunitario "Monte Tresino e dintorni" (IT8050032), "Monte Licosa e dintorni" (IT8050026) e "Isola di Licosa" (IT8050017) redatto dall'Ente Parco NCVDA.

- il Piano Programmatico prevede inoltre un'area di Espansione Turistica (CT-01) che interessa un'area posta a ridosso delle urbanizzazioni ad alta concentrazione della contrada Muoio e inserita per quasi tutto il perimetro residuo in un ambito circondato da insediamenti arteriali o isolati. Il comparto ha destinazione turistica con un indice di fabbricazione di 0,1 mc/mq, pari a poco meno di 5000 mc. di volume edificabile, localizzabile nella parte più interna, dato che quella più occidentale è destinata a parco. E' distante sia da habitat di interesse comunitario che da aree idonee per la sopravvivenza di specie tutelate ai sensi della Direttiva "Habitat";
- Il Laboratorio di Ecologia – Archeologia è prossimo all'habitat 9340 ed è situato in posizione adiacente ad aree di idoneità per la specie *Elaphe quatuorlineata* nonché ad aree con potenziale presenza di uccelli migratori; nella carta della Natura redatta da ISPRA – ARPAC l'area risulta classificata come area a Macchia a *Pistacia lentiscus* (cod 32.214) con alto valore ecologico ed alta sensibilità ecologica; Il LEA non richiederà, però, alcun intervento di nuova edificazione ma sarà accolto in due edifici storici esistenti già serviti da strada e elettricità senza necessità di ridurre la copertura vegetale.
- le aree individuate per i servizi standard locali e la spiaggia comprendono luoghi dove già attualmente si svolgono attività analoghe a quelle previste, lasciando immaginare una situazione in cui non verranno introdotti altri elementi che potrebbero aumentare le incidenze sulle specie.
- dalla Carta della Natura di ISPRA – ARPAC risulta che l'area classificata E2 "Aree agricole con elevata dotazione di risorse naturali" ricadente nei Siti Natura 2000 è interessata da "Gariga ad *Ampelodesmus mauritanicus* (cod. Corine Biotopes - Palearctic 32.23)" riconducibile all'habitat tutelato 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici". Qualora in tale area dovessero essere realizzate *piccole strutture dedicate ad attività esclusivamente sportive, ricreative e per il tempo libero* come previsto dall'art. 55 delle NTA, si potrebbero determinare incidenze significative negative con frammentazione e alterazione di un habitat di pregio. A tal proposito si rammenta che le Misure di Conservazione approvate con DGR 795/2017 specifiche per il SIC IT8050032 "Monte Tresino e dintorni" indicano tra gli obiettivi di conservazione del sito il mantenimento dell'habitat secondario 5330.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone alla Commissione VIA – VAS - VI di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza con prescrizioni.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore D'Aniello e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:

1. inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 34 una sezione relativa alla valutazione di incidenza, nella quale si chiarisca che vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative negative sui siti Z.P.S. IT8050048 "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse" e SIC IT8050032 "Monte Tresino e dintorni". In tale sezione andrà evidenziato che lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. e in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una

- valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate;
2. inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 34 i riferimenti completi alle norme regionali vigenti in materia di misure di conservazione per i SIC e le ZPS citando la DGR n. 803 del 16 giugno 2006, la DGR n. 2295 del 29 dicembre 2007 di presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 e la Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017.
 3. In considerazione della presenza di habitat tutelati e di pregio nell'area classificata E2 "Aree agricole con elevata dotazione di risorse naturali" ricadente nei Siti Natura 2000 si prescrive di specificare all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione che la seguente dizione *"E' consentita la realizzazione di piccole strutture dedicate ad attività esclusivamente sportive, ricreative e per il tempo libero, a condizione che: esistano motivate esigenze per le quali queste non possano essere realizzate in strutture già esistenti; l'intervento richieda contenute esigenze infrastrutturali; siano realizzate con materiali sostenibili."* non è valida per l'area E2 ricadente in SIC e ZPS.
 4. sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata il progetto di laboratorio Eco-Archeologico di M. Tresino, considerando sia le opere infrastrutturali, sia le modalità di esercizio, al fine di evitare perturbazione sull'habitat 9340 (Foreste di *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*) e sulle specie di uccelli migratori, nonché gli interventi afferenti alle aree in cui le fasce di rispetto stradale intersecano o lambiscono aree di idoneità faunistica che corrispondono a quelle relative alla strada sterrata che da Trentova raggiunge Punta Tresino, a quelle ai margini sud-occidentali del confine comunale, di Moio alto e all'arteria esistente di cui è previsto l'ampliamento;
 5. dare seguito alle indicazioni e misure di mitigazione presenti nello Studio di Incidenza.
 6. sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi afferenti alle aree agricole, dove è consentito l'intervento edilizio seppur con indici minimi, per evitare interferenza su habitat e specie di importanza comunitaria ed eccessivo consumo di suolo agricolo; inoltre, per gli aspetti non già considerati, si dovrà garantire la conformità con quanto stabilito dalle Linee Guida per il Paesaggio in Campania, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, al paragrafo 6.3.1 "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto" in relazione all'edificabilità in zona agricola. In particolare, i fabbricati eventualmente da realizzare in tali aree dovranno essere commisurati alla capacità produttiva del fondo e delle colture praticate come comprovate da piani di sviluppo aziendale presentati da imprenditori agricoli a titolo principale e redatti a cura di un tecnico abilitato. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:
 - di effettuare interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
 - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo - di validità del programma;
 - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
 - di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;
 - di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale;

7. inserire all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, per le fasce di rispetto stradale interessanti i tratti che intersecano e/o lambiscono aree di idoneità faunistica (come ad esempio quelle corrispondenti alla strada sterrata che da Trentova raggiunge Punta Tresino, quelle ai margini sud-occidentali del confine comunale, quella di Moio alto previste negli elaborati QS14.02.OSS,) il divieto di realizzare eventuali pompe di benzina/distribuzione carburante al fine di mitigare gli effetti di disturbo su habitat e specie;
8. con riferimento ai parcheggi da situare in prossimità della spiaggia di Trentova, si prescrive che nelle Norme sia data precisa indicazione del fatto che essi non debbano essere impermeabilizzati;
9. sia dato avviso di avvenuta pubblicazione della decisione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF 50 17 92 - della Regione Campania e al termine della procedura di approvazione del Piano, sia dato avviso al medesimo ufficio della pubblicazione definitiva del Piano approvato e dell'indirizzo web sul quale è possibile visionare la documentazione di Piano.

Si rappresenta, infine, all'Autorità competente in materia di VAS, con riferimento al rischio e alla pericolosità idrogeologica e dell'erosione costiera che dall'analisi delle previsioni di Piano relative alle aree di espansione AE, alle aree destinate ad attrezzature di interesse comune e parcheggi per servizi standard locali risulta che alcune di esse sono interessate da aree di pericolosità idraulica di cui al PSAI e che, pertanto, potrebbero risultare in contrasto con le prescrizioni di tutela dello stesso Piano. Inoltre emerge che alcune di esse, seppur non direttamente interessate da aree di rischio e pericolosità idraulica e/o da frana, di cui al PSAI, sono servite da infrastrutture viarie interessate da aree a rischio e/o pericolosità idrogeologica (es. D - Servizi di standard locali, LA - laboratorio eco-archeologia); pertanto tali previsioni relative a nuovi interventi e/o nuove destinazioni d'uso, comportando un aumento di carico urbanistico lungo l'asse stradale, potrebbero comportare un effetto indiretto ed un conseguente aumento della soglia di rischio del territorio interessato, risultando in contrasto con le relative norme tecniche di attuazione del PSAI.

Pertanto, si suggerisce di integrare l'art. 44 delle NTA del PUC, in merito al rischio e pericolosità idrogeologica e dell'erosione costiera:

- indicando la necessità per qualsiasi previsione urbanistica e/o intervento (qualora dovessero risultare non compatibili con la soglia di rischio generato a seguito della loro stessa previsione) del rispetto delle prescrizioni vincolanti di cui alle NTA relative al PSAI ed al PSEC dell'ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, attuale Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- riportando che qualsiasi intervento e/o previsione, che non sia un programma, progetto, PUA o altro Piano già sottoposto a parere dall'Autorità competente ai sensi dell'art.7 delle stesse NTA del PSAI dell'ex AdB, sia preventivamente verificato alla luce del livello di "Rischio" dallo stesso indotto, nonché del relativo aumento del carico urbanistico direttamente ed indirettamente prodotto sull'area vasta e non solo strettamente connesso all'area di intervento oggetto di PUA, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui agli Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione del PSAI."

- b. che l'esito della Commissione del 15.01/2019, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Agropoli (SA) con nota prot. reg. n. 0101597 del 14.02.2019;
- c. che il Comune di di Agropoli (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 04.05.2018, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 19 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 15.01.2019, relativamente al "Piano Urbanistico Comunale" proposto dal Comune di Agropoli (SA), con sede in Piazza della Repubblica n. 3, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 34 una sezione relativa alla valutazione di incidenza, nella quale si chiarisca che vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative negative sui siti Z.P.S. IT8050048 "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse" e SIC IT8050032 "Monte Tresino e dintorni". In tale sezione andrà evidenziato che lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. e in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate;
 - 1.2 inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 34 i riferimenti completi alle norme regionali vigenti in materia di misure di conservazione per i SIC e le ZPS citando la DGR n. 803 del 16 giugno 2006, la DGR n. 2295 del 29 dicembre 2007 di presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 e la Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017.
 - 1.3 In considerazione della presenza di habitat tutelati e di pregio nell'area classificata E2 "Aree agricole con elevata dotazione di risorse naturali" ricadente nei Siti Natura 2000 si prescrive di specificare all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione che la seguente dizione "*E' consentita la realizzazione di piccole strutture dedicate ad attività esclusivamente sportive, ricreative e per il tempo libero, a condizione che: esistano motivate esigenze per le quali*

queste non possano essere realizzate in strutture già esistenti; l'intervento richieda contenute esigenze infrastrutturali; siano realizzate con materiali sostenibili." non è valida per l'area E2 ricadente in SIC e ZPS.

- 1.4 sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata il progetto di laboratorio Eco-Archeologico di M. Tresino, considerando sia le opere infrastrutturali, sia le modalità di esercizio, al fine di evitare perturbazione sull'habitat 9340 (Foreste di *Quercus ilex* e *Q. rotundifolia*) e sulle specie di uccelli migratori, nonché gli interventi afferenti alle aree in cui le fasce di rispetto stradale intersecano o lambiscono aree di idoneità faunistica che corrispondono a quelle relative alla strada sterrata che da Trentova raggiunge Punta Tresino, a quelle ai margini sud-occidentali del confine comunale, di Moio alto e all'arteria esistente di cui è previsto l'ampliamento;
- 1.5 dare seguito alle indicazioni e misure di mitigazione presenti nello Studio di Incidenza.
- 1.6 sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi afferenti alle aree agricole, dove è consentito l'intervento edilizio seppur con indici minimi, per evitare interferenza su habitat e specie di importanza comunitaria ed eccessivo consumo di suolo agricolo; inoltre, per gli aspetti non già considerati, si dovrà garantire la conformità con quanto stabilito dalle Linee Guida per il Paesaggio in Campania, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, al paragrafo 6.3.1 "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto" in relazione all'edificabilità in zona agricola. In particolare, i fabbricati eventualmente da realizzare in tali aree dovranno essere commisurati alla capacità produttiva del fondo e delle colture praticate come comprovate da piani di sviluppo aziendale presentati da imprenditori agricoli a titolo principale e redatti a cura di un tecnico abilitato. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:
 - di effettuare interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
 - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo - di validità del programma;
 - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
 - di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;
 - di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale;
- 1.7 inserire all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, per le fasce di rispetto stradale interessanti i tratti che intersecano e/o lambiscono aree di idoneità faunistica (come ad esempio quelle corrispondenti alla strada sterrata che da Trentova raggiunge Punta Tresino, quelle ai margini sud-occidentali del confine comunale, quella di Moio alto previste negli elaborati QS14.02.OSS,) il divieto di realizzare eventuali pompe di benzina/distribuzione carburante al fine di mitigare gli effetti di disturbo su habitat e specie;
- 1.8 con riferimento ai parcheggi da situare in prossimità della spiaggia di Trentova, si prescrive che nelle Norme sia data precisa indicazione del fatto che essi non debbano essere impermeabilizzati;
- 1.9 sia dato avviso di avvenuta pubblicazione della decisione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF 50 17 92 - della Regione Campania e al termine della procedura di approvazione del Piano, sia dato avviso al medesimo ufficio della pubblicazione definitiva del Piano approvato e dell'indirizzo web sul quale è possibile visionare la documentazione di Piano.

Si rappresenta, infine, all'Autorità competente in materia di VAS, con riferimento al rischio e alla pericolosità idrogeologica e dell'erosione costiera che dall'analisi delle previsioni di Piano relative alle aree di espansione AE, alle aree destinate ad attrezzature di interesse comune e parcheggi per servizi standard locali risulta che alcune di esse sono interessate da aree di pericolosità idraulica di cui al PSAI e che, pertanto, potrebbero risultare in contrasto con le prescrizioni di tutela dello stesso Piano. Inoltre emerge che alcune di esse, seppur non direttamente interessate da aree di rischio e pericolosità idraulica e/o da frana, di cui al PSAI, sono servite da infrastrutture viarie interessate da aree a rischio e/o pericolosità idrogeologica (es. D - Servizi di standard locali, LA - laboratorio eco-archeologia); pertanto tali previsioni relative a nuovi interventi e/o nuove destinazioni d'uso, comportando un aumento di carico urbanistico lungo l'asse stradale, potrebbero comportare un effetto indiretto ed un conseguente aumento della soglia di rischio del territorio interessato, risultando in contrasto con le relative norme tecniche di attuazione del PSAI.

Pertanto, si suggerisce di integrare l'art. 44 delle NTA del PUC, in merito al rischio e pericolosità idrogeologica e dell'erosione costiera:

- indicando la necessità per qualsiasi previsione urbanistica e/o intervento (qualora dovessero risultare non compatibili con la soglia di rischio generato a seguito della loro stessa previsione) del rispetto delle prescrizioni vincolanti di cui alle NTA relative al PSAI ed al PSEC dell'ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, attuale Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- riportando che qualsiasi intervento e/o previsione, che non sia un programma, progetto, PUA o altro Piano già sottoposto a parere dall'Autorità competente ai sensi dell'art.7 delle stesse NTA del PSAI dell'ex AdB, sia preventivamente verificato alla luce del livello di "Rischio" dallo stesso indotto, nonché del relativo aumento del carico urbanistico direttamente ed indirettamente prodotto sull'area vasta e non solo strettamente connesso all'area di intervento oggetto di PUA, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui agli Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione del PSAI.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 4.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente Comune di Agropoli (SA) Piazza della Repubblica n. 3;
 - 4.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 4.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio